Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 5 maggio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 12 febbraio 1969 registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1969 registro n. 8 Difesa, foglio n. 373

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita da comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918:

Determinazione del comando 1ª armata in data 10 gennaio 1919

POZZOBON Mirko, nato a Feltre (Belluno) il 28 aprile 1899, sottotenente 7° Reggimento alpini. — Comandante di una sezione mitragliatrici, spintosi arditamente fino a pochi passi da una ridotta nemica difesa, apriva un vivacissimo fuoco che annientava il presidio, rendendone così possibile l'occupazione. — 1° marzo-2 novembre 1918.

Determinazione del comando 35ª divisione in data 1° giugno 1919

VERGEAT Guglielmo, nato a Biella (Novara) il 10 gennaio 1897, tenente Reggimento cavalleggeri-Lucca. — Durante vari giorni di combattimento dette prova continua di coraggio e di ardimento. — Macedonia, 1° giugno 1919.

(3434)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1533**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Giovanni di Dio », con sede in Orbetello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Grosseto in data 2 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Giovanni di Dio » di Orbetello è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'articolo 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Giovanni di Dio », con sede in Orbetello (Grosseto), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Grosseto;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Orbetello;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1956, registro n. 6 Interno, foglio n. 163.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 89. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1534**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Montichiari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Montichiari è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'articolo 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Montichiari (Brescia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Brescia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Montichiari;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 26 giugno 1910 modificato con regio decreto 9 dicembre 1935 e con regio decreto 13 marzo 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 90. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1535**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo « Felice Villa », con sede in Mariano Comense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Como in data 18 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di circolo « Felice Villa » di Mariano Comense è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'articolo 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di circolo « Felice Villa », con sede in Mariano Comense (Como), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Como;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Mariano Comense;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 8 dicembre 1901, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1956, registro n. 5 Interno, foglio n. 51.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 92. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1968, n. **1536**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Vittorio Emanuele II », con sede in Amandola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 13 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Vittorio

Emanuele II » di Amandola è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Vittorio Emanuele II » con sede in Amandola (Ascoli Piceno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ascoli Piceno;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Amandola;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1963, registro n. 12 Interno, foglio n. 166.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1968

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 95. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1968, n. **1537.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale dei Poveri Infermi, con sede in Ceva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo in data 8 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale dei Poveri Infermi di Ceva è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 6 febbraio 1902;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale dei Poveri Infermi, con sede in Ceva (Cuneo), di cui alle premesse è stato dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Cuneo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Ceva;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 6 febbraio 1902.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1968

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 93. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1968, n. **1538.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Mondovì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo in data 8 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di Sanità, l'ospedale civile di Mondovì è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente alla cura e al ricovero degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 17 ottobre 1930 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Mondovì (Cuneo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Cuneo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Mondovì;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 ottobre 1930, modificato con regio decreto 8 aprile 1940.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1968

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 91. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1968, n. **1539.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di San Lazzaro, con sede in Alba.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo in data 8 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di San Lazzaro di Alba è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 17 ottobre 1930;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di San Lazzaro, con sede in Alba (Cuneo) di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Cuneo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Alba;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 ottobre 1930.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1968

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 96. — GRECO

LEGGE 8 aprile 1969, n. **160.**

Finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata del primo periodo di attuazione degli interventi della Cassa del Mezzogiorno, prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è riferita al sessennio 1965-1970.

L'efficacia del Piano pluriennale per il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, relativo agli anni finanziari 1966-1969, approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è prorogata al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

L'articolo 20 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, modificato con l'articolo 60 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito con il seguente:

« Per l'attuazione degli interventi di sua competenza previsti per il primo sessennio 1965-1970, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608, è autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 2.300 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento del Piano di coordinamento e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Detta quota di spesa è determinata con decreto del Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono altresì comprensivi delle spese di studio, progettazione e direzione lavori afferenti alle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Detta somma di miliardi 2.300 sarà iscritta per miliardi 1.860 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 280 miliardi nell'esercizio 1969, di 465 miliardi nell'esercizio 1970 e di 295 miliardi nell'esercizio 1971.

All'onere di miliardi 70 derivante dalla applicazione del precedente comma relativo all'esercizio 1965 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Per il rimanente importo di 440 miliardi il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1966 al 1972, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi 1966 e 1967, di lire 40 miliardi

per l'esercizio 1968, di lire 100 miliardi annui per gli esercizi 1969 e 1970 e di lire 50 miliardi annui per gli esercizi 1971 e 1972.

Il netto ricavo di cui sopra sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.

I mutui di cui al precedente quinto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1972, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.

Gli stanziamenti a favore della Cassa per il Mezzogiorno sono versati dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipate ».

Art. 3.

Gli ultimi tre commi dell'articolo 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono sostituiti con i seguenti:

« L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione del concorso sugli interessi previsti dal precedente comma sarà imputato per il sessennio 1965-1970 sull'importo complessivo autorizzato dall'articolo 20 a favore della Cassa medesima.

Le successive annualità fino al 1980 per un importo non superiore a lire 500 miliardi, saranno iscritte nel bilancio dello Stato in conto dei fondi che saranno stanziati, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980.

Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo non superiore a 22 mila milioni nell'esercizio 1970, a 48 mila e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, a 46 mila e 500 milioni nell'esercizio 1979 e a 43 mila e 500 milioni nell'esercizio 1980 ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1969

SARAGAT

RUMOR — TAVIANI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 8 aprile 1969, n. **161**.

Modifiche all'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro il 31 dicembre 1971 ».

Art. 2.

All'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, alla fine del terzo comma sono aggiunte le parole:

« Tuttavia il sindaco per gli edifici non notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, potrà rilasciare, senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, la licenza edilizia per modifiche in conformità alle destinazioni previste nel piano regolatore generale, che non comportino alterazioni delle strutture murarie originali, nè aumenti di volumi o di superficie calpestabile ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1969

SARAGAT

RUMOR — MANCINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 21 aprile 1969, n. **162**.

Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base del numero degli studenti iscritti, in regolare corso di studi, a ciascuna università o istituto di istruzione universitaria, suddivisi

tra studenti residenti nella sede dell'ateneo e studenti provenienti da altri comuni, ripartisce per ogni singola sede il fondo destinato dal piano quinquennale della scuola all'assegno di studio universitario per l'anno accademico successivo.

Il consiglio di amministrazione dell'opera di ciascuna università o di istituto di istruzione universitaria, provvede, entro il 31 maggio, alla ripartizione della somma assegnata tra le facoltà per i singoli corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti regolarmente iscritti a ciascun anno di corso.

Le somme stanziate sono versate alle singole opere nelle seguenti quote: una rata bimestrale entro il 31 ottobre, una rata bimestrale entro il 28 febbraio e il residuo entro il 30 aprile.

Art. 2.

Entro il limite della somma a disposizione di ciascuna facoltà, gli assegni vengono conferiti su domanda degli interessati, con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:

1) conferma degli assegni agli studenti che ne hanno già fruito nel precedente anno accademico, semprechè siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e nelle condizioni economiche di cui ad uno dei successivi numeri 2) o 3) del presente articolo;

2) attribuzione agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo netto non sia superiore a quello esente dall'imposta complementare;

3) attribuzione delle somme eventualmente non utilizzate in base ai precedenti punti 1) e 2), agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo netto non superi le lire 1.200.000 annue, ovvero le lire 1.500.000 nel caso di redditi di lavoro dipendente, rispettivamente aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico dopo il primo.

Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri. Sono altresì considerati appartenenti alla famiglia di provenienza, fino al raggiungimento della medesima età, gli studenti universitari coniugati che si trovino nelle predette condizioni economiche.

Art. 3.

Hanno titolo per fruire degli assegni di cui alla presente legge gli studenti che:

abbiano superato gli esami di maturità o di abilitazione;

ovvero, se si iscrivono al secondo anno, abbiano superato, entro la sessione estiva, almeno due degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico precedente a quello cui si riferisce la domanda, o un solo esame, qualora il piano di studi non ne preveda più di due;

ovvero, se trattasi di studenti che si iscrivono ad anni successivi al secondo, abbiano completato entro la stessa sessione estiva tutti gli esami previsti dai piani di studi degli anni precedenti ed almeno due di quelli previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda, o un solo esame qualora il piano di studi non ne preveda più di due.

Qualora gli assegni disponibili siano stati conferiti a tutti gli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dai punti 1) e 2) del precedente articolo, sarà pubblicato un elenco di coloro che abbiano fruito del predetto conferimento. In caso diverso sarà compilata e pubblicata una graduatoria sulla base delle seguenti disposizioni:

1) per gli studenti che si iscrivano al primo anno di corso, in base alla valutazione, calcolata fino al millesimo, riportata negli esami di maturità o di abilitazione;

2) per gli studenti dei corsi successivi al primo, sulla base della media, calcolata sino al millesimo, dei voti riportati dal candidato negli esami richiesti a norma del primo comma del presente articolo.

Con le stesse modalità si procede anche per gli assegni di cui al punto 3) del precedente articolo 2.

Ai fini della graduatoria, qualora lo studente abbia superato esami in numero superiore a quello richiesto, sono considerati nel computo della media soltanto i risultati migliori.

A parità di merito l'assegno è conferito, nell'ipotesi considerata dal punto 2) del precedente articolo, anzitutto allo studente con famiglia propria e, successivamente, al più anziano di età; e, nell'ipotesi prevista dal punto 3) del predetto articolo, allo studente appartenente alla famiglia con minore reddito.

Le graduatorie sono approvate dal preside della facoltà.

Art. 4.

Le misure dell'assegno di studio stabilite dall'articolo 1, terzo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in lire 200.000 e lire 360.000, sono elevate rispettivamente a lire 250.000 e lire 500.000.

Tali somme saranno corrisposte in tre rate da assegnare per gli anni di corso successivo al primo, entro trenta giorni dalla data di conferimento dei fondi alla opera universitaria, conformemente all'ultimo comma dell'articolo 1 e nella medesima proporzione. Per il primo anno di corso la prima rata sarà corrisposta entro il 30 novembre, la seconda entro il 31 marzo, mentre la terza verrà versata dopo che lo studente abbia superato il primo esame, da sostenersi entro l'anno accademico.

Art. 5.

Le somme eventualmente non utilizzate in seguito all'applicazione dei precedenti articoli, vengono destinate, dal consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, ad assegni di studio per studenti frequentanti altre facoltà della stessa università che si trovino nelle condizioni previste successivamente dai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 2 e siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 3.

Le somme ulteriormente non impiegate come stabilito nel comma precedente, verranno destinate dal consiglio dell'opera universitaria a fini di assistenza universitaria.

Art. 6.

Restano in vigore tutte le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1963, n. 80, che non siano in contrasto con la presente legge.

Art. 7.

Restano fermi gli assegni di studio conferiti in conformità della legge 14 febbraio 1963, n. 80. Detti assegni saranno maggiorati in base alla nuova misura stabilita nell'articolo 4 della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione, determinata la spesa per il pagamento degli assegni conferiti in base alla normativa di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, sulla base delle domande affluite alle università ed agli istituti di istruzione universitaria entro il termine del 31 dicembre 1968, tenendo conto anche della nuova misura dell'assegno stesso stabilita dal precedente articolo 4, divide tra le università e gli istituti di istruzione universitaria le somme residue dallo stanziamento di bilancio per l'anno 1969 secondo le norme di cui al precedente articolo 1.

Il consiglio di amministrazione dell'opera di ciascuna università o di istituti di istruzione universitaria ripartisce, quindi, la somma assegnata a ciascun ateneo tra le facoltà per i singoli corsi di laurea.

Nel limite della somma messa a disposizione per ciascun corso di laurea gli assegni sono conferiti secondo le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge a studenti che non abbiano già ottenuto l'assegno per l'anno accademico in corso.

Nella prima applicazione della presente legge, il precedente termine del 31 dicembre 1968 per la presentazione della domanda, è prorogato, per i nuovi assegni, fino al compimento del trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 8.

All'attribuzione degli assegni, di cui alla presente legge, hanno diritto anche gli studenti delle Accademie di belle arti, che abbiano i requisiti richiesti dagli articoli 2 e 3, e che assolvano gli obblighi previsti dal loro particolare piano di studi.

All'assegnazione dei fondi e alla regolamentazione delle attribuzioni degli assegni provvederà il Ministro per la pubblica istruzione con apposito regolamento.

Art. 9.

Gli aumenti di stanziamento previsti per gli anni finanziari 1969 e 1970 dall'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sono rispettivamente incrementati di lire 16.550 milioni e lire 22.950 milioni.

Art. 10.

Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 11.550 milioni. La somma di lire 11.550 milioni verrà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969.

L'annualità da versare al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, è ridotta per l'anno finanziario 1970 di lire 22.950 milioni e la relativa disponibilità viene destinata alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1970.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969 si provvede quanto a lire 11.550 milioni con le entrate di cui al precedente articolo e quanto a lire 5.000 milioni con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Il Ministro per la pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del proprio Ministero, una relazione dalla quale risulti il numero di assegni distribuiti per ogni università e per ogni corso di laurea, il numero delle domande, il numero di mancate conferme, ed ogni altro elemento utile a giudicare circa l'efficacia degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1969

SARAGAT

RUMOR — FERRARI AGGRADI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 21 aprile 1969, n. **163**.

Norme relative all'Ente per la zona industriale di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente del porto industriale di Trieste, istituito con l'ordine del cessato Governo militare alleato del 12 maggio 1949, n. 104, assume la denominazione di Ente per la zona industriale di Trieste.

La durata dell'ente predetto è prorogata al 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Le agevolazioni fiscali previste dagli ordini del cessato Governo militare alleato del 3 novembre 1950, numero 206, e del 18 aprile 1953, n. 66, e successive modifiche e integrazioni sono prorogate al 31 dicembre 1980.

Art. 3.

L'articolo quinto dell'ordine del 18 aprile 1953, n. 66, modificato dal decreto commissariale del 12 marzo 1962, n. 10, è sostituito dal seguente, per quanto riguarda la composizione del consiglio direttivo:

« Fanno parte del consiglio direttivo:

1) un rappresentante del commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;

2) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia;

3) un rappresentante della prefettura di Trieste;

4) un funzionario dell'intendenza di finanza di Trieste;

5) un funzionario dell'ufficio del genio civile di Trieste;

6) un funzionario dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Trieste;

7) un funzionario dell'Azienda autonoma delle ferrovie - compartimento di Trieste;

8) un funzionario dell'Azienda nazionale autonoma strade statali - compartimento viabilità di Trieste;

9) un rappresentante della provincia di Trieste;

10) un rappresentante del comune di Trieste;

11) un rappresentante del comune di Muggia;

12) un rappresentante del comune di San Dorlingo della Valle;

13) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste;

14) un rappresentante dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

15) un rappresentante dell'associazione degli industriali di Trieste;

16) un rappresentante della federazione medie e piccole industrie di Trieste;

17) un rappresentante dell'associazione degli artigiani di Trieste;

18) cinque rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative ».

Art. 4.

Il comitato esecutivo dell'ente è costituito da nove membri. Ne fanno parte di diritto il presidente dell'ente, il vice presidente, il rappresentante del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia ed un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia. Gli altri cinque membri, di cui due scelti fra i rappresentanti dei lavoratori, sono eletti dal consiglio direttivo nel suo seno.

Art. 5.

L'indennità di esproprio per i terreni agricoli sarà maggiorata del 20 per cento qualora l'espropriando sia un coltivatore diretto, il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti essere proprietario di beni ininterrottamente da almeno un triennio.

Ai fittavoli e mezzadri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano coltivato i fondi ininterrottamente da almeno un triennio, sarà corrisposto da parte dell'Ente del porto industriale di Trieste un indennizzo pari al 20 per cento dell'indennità di esproprio liquidata al proprietario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1969

SARAGAT

RUMOR — TANASSI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. **164**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Agostino Rizzieri », con sede in Breno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia in data 30 aprile 1968 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Agostino Rizzieri » di Breno è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 12 marzo 1936, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Agostino Rizzieri », con sede in Breno (Brescia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Brescia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Breno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 12 marzo 1936, modificato con regio decreto 7 marzo 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 94. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1969.

Determinazione del tasso massimo di interesse da applicarsi, per l'anno 1969, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (Credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto l'art. 2, secondo comma, della suddetta legge, il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge medesima saranno fissati annualmente;

Visti i precedenti decreti ministeriali con i quali sono stati determinati i tassi massimi da applicarsi per gli anni dal 1962 al 1968, ai finanziamenti previsti dalla suddetta legge;

Visti, in particolare, il decreto ministeriale 18 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 27 agosto 1968), con il quale detto tasso massimo è stato fissato nella misura dell'8,60 % per l'anno 1968;

Vista la nota n. 3980 del 21 ottobre 1968, con la quale l'Istituto mobiliare italiano (Sezione autonoma « Credito navale ») ha comunicato gli elementi di costo in merito al tasso d'interesse da applicarsi, per l'anno 1969, ai finanziamenti suddetti;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il tasso massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, è fissato, per l'anno 1969, nella misura dell'8,60 % (otto e sessanta per cento) in ragione di anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1969

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1969
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 381

(3832)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1969.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1968, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere lo ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1968, per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1968;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari con sede in Roma intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè un concorso negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1968, entro il limite complessivo di kg. 3.600.000 di prodotto, conferiti fino al 30 settembre 1968.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso — attuato nelle tradizionali zone di produzione — è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, in accordo e con la collaborazione dell'Associazione nazionale della pastorizia.

I rapporti tra i due enti sopra indicati debbono essere regolati mediante apposita convenzione approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali e di cooperative di produttori da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Le condizioni, in base alle quali l'ente gestore regola le varie operazioni di ammasso, nonchè i rapporti tra l'ente gestore stesso e conferente, debbono essere stabilite da apposito regolamento da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e si intendono accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione nella misura massima del 90 %, nonchè un contributo, sempre nella misura massima del 90 %, nelle spese per le operazioni di cardatura, pettinatura (trasformazione in tops) e filatura della lana, effettuati nello interesse e per conto della gestione di ammasso;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino alla misura del 5 % del capitale mutuato.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di lire 950 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono le lane allo ammasso volontario è corrisposto, all'atto della consegna del prodotto ed a richiesta del conferente, un acconto che non potrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato delle lane.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con Istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima di L. 180 per ogni chilogrammo di prodotto conferito.

L'ammontare complessivo di tali acconti non potrà, comunque, superare il 70 % dei contributi concessi con il presente decreto.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento dei suddetti acconti deve essere corredata degli elenchi nominativi dei conferenti, vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8 e nei quali devono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e gli acconti corrisposti.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare in duplice esemplare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro ventiquattro mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire per ogni provincia il costo pro-chilo delle spese complessive di gestione (raccolta, accentramento, custodia, conservazione, apprezzamento, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, consegna franco acquirente e spese generali di amministrazione, ecc.), nonchè quelle di trasporto al lavatoio, ricevimento, cernita, lavaggio e restituzione tele ai magazzini di ammasso;

4) fatture delle spese sostenute per le operazioni di cardatura, pettinatura e filatura della lana, con la indicazione dei quantitativi sottoposti alle singole operazioni;

5) elenchi nominativi dei conferenti distinti per provincia, con la indicazione della misura della anticipazione corrisposta e della data di conferimento, dei quantitativi di lana da ciascuno conferiti. Tali elenchi devono essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8;

6) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito e di quello trasformato;

7) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

8) dichiarazioni degli istituti bancari finanziatori attestanti l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 7) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione centrale di cui al successivo art. 9 adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

La lana è apprezzata (resa e classifica) all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato, da una commissione provinciale di apprezzamento nominata dallo ispettorato provinciale dell'agricoltura e composta:

da un esperto non armentario, che la presiede;
da un rappresentante dei conferenti;
da un rappresentante dell'ente gestore.

Al conferente deve essere rilasciato un bollettino di conferimento nel quale sono indicati la qualità, il colore, lo stato (sucido o saltato), il peso netto, il numero delle balle, il tipo e la resa media della lana consegnata e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli istituti bancari incaricati del pagamento.

Art. 8.

In ciascuna delle provincie nelle quali è attuato lo ammasso volontario previsto dal presente decreto è istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura una commissione composta da:

capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede;

un rappresentante periferico della ragioneria provinciale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

un rappresentante dell'ente gestore;

due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti;

c) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente art. 6;

d) accertare che le spese provinciali di gestione siano contenute nei limiti necessari al regolare svolgimento dell'ammasso volontario.

Art. 9.

Con successivo provvedimento sarà istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione consultiva centrale con il compito di:

a) esprimere un parere sul valore medio di mercato delle lane ai fini di determinare la congruità degli acconti corrisposti ai conferenti;

b) assistere l'ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario nelle provincie in cui esso viene effettuato;

c) esprimere il proprio parere sulla opportunità delle operazioni di cardatura, pettinatura e filatura;

d) esprimere il proprio parere sugli elementi forniti dall'ente gestore per la determinazione del costo pro-chilo delle spese complessive di gestione.

Art. 10.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti. Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi, maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota parte eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 12.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di lane conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 13.

Per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto è assunto l'impegno di L. 950 milioni di cui L. 250 milioni sul capitolo 8194/R e L. 700 milioni sul capitolo 5199/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1969
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 354

(3787)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1969.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario del miele nazionale di produzione 1968, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere lo ammasso volontario del miele nazionale di produzione 1968, per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'ammasso volontario del miele nazionale di produzione 1968;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari con sede in Roma intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè un concorso negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del miele nazionale di produzione 1968, entro il limite complessivo di chilogrammi 2.000.000 di prodotto conferiti fino al 31 dicembre 1968.

Art. 2.

L'ammasso volontario del miele — attuato nelle tradizionali zone di produzione — è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, in accordo e con la collaborazione della Federazione apicoltori italiani.

I rapporti tra i due enti su indicati debbono essere regolati mediante apposita convenzione approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali nonchè di enti agrari e di cooperative di produttori da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Le condizioni, in base alle quali l'ente gestore regola le varie operazioni di ammasso, nonchè i rapporti tra ente gestore stesso e conferente, debbono essere stabilite da apposito regolamento da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e si intendono accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'attuazione dell'iniziativa di cui al precedente articolo 1, nella misura massima del 90 % delle spese stesse;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino alla misura del 5 % del capitale mutuato.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di lire 200 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono il miele allo ammasso volontario è corrisposto, all'atto della conse-

gna del prodotto ed a richiesta del conferente, un acconto che non potrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato del miele.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima di L. 70 per ogni chilogrammo di prodotto conferito.

L'ammontare complessivo di tali acconti non potrà, comunque, superare il 70 % dei contributi concessi con il presente decreto.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento dei suddetti acconti deve essere corredata dagli elenchi nominativi dei conferenti, vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8 e nei quali devono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e gli acconti corrisposti.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare, in duplice esemplare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro ventiquattro mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire allo erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire per ogni provincia il costo pro-chilo delle spese complessive di gestione (raccolta, accentramento, classificazione, apprezzamento, custodia, conservazione, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, vendita e consegna agli acquirenti, spese generali di amministrazione, ecc.);

4) elenchi nominativi dei conferenti distinti per provincia, con l'indicazione della misura delle anticipazioni corrisposte, della data di conferimento e dei quantitativi di miele da ciascuno conferiti. Tali elenchi devono essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8;

5) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito;

6) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

7) dichiarazione degli istituti bancari finanziatori attestante l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 6) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione consultiva centrale di cui al successivo art. 9, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

Il miele verrà classificato, all'atto del conferimento e alla presenza del conferente e, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che s'intende senza altro a ciò delegato, da una commissione provinciale di apprezzamento nominata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e composta:

da un esperto;

da un rappresentante dell'ente gestore;

da un rappresentante dei produttori, designato dalla Federazione apicoltori italiani.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento nel quale sono indicati la varietà, la qualità, il peso netto del miele consegnato e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli istituti bancari incaricati del pagamento.

Art. 8.

In ciascuna delle provincie nelle quali è attuato l'ammasso volontario previsto dal presente decreto è istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura una commissione composta da:

capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede;

un rappresentante periferico della ragioneria provinciale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

un rappresentante dell'ente gestore;

due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto della provincia sentita la Federazione apicoltori italiani.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti;

c) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente art. 6;

d) accertare che le spese provinciali di gestione siano contenute nei limiti necessari al regolare svolgimento dell'ammasso volontario.

Art. 9.

Con successivo provvedimento sarà istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione consultiva centrale con il compito di:

a) esprimere un parere sul valore medio di mercato del miele ai fini di determinare la congruità degli acconti corrisposti ai conferenti;

b) assistere l'ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario nelle provincie in cui esso viene effettuato;

c) esprimere il proprio parere sulla opportunità dell'eventuale lavorazione del prodotto;

d) esprimere il proprio parere sugli elementi forniti dall'ente gestore per la determinazione del costo pro-chilo delle spese complessive di gestione.

Art. 10.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti. Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota parte eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 12.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di miele conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 13.

Sul capitolo 5199/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969 è impegnata la somma di lire 200 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1969
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 356

(3790)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1969.

Soppressione del deposito generi di monopolio di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Attesa la necessità, per esigenze di servizio, di procedere alla soppressione del deposito generi di monopolio di Torino;

Visto l'art. 5 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

E' soppresso il deposito generi di monopolio di Torino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1969
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 395

(3837)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Andalo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 maggio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Andalo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Andalo;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Andalo che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la conca ed il passo di Andalo, situati tra il gruppo di Brenta e il monte Paganella, costituiscono zona di grande interesse paesistico ed ambientale. Il passo è formato di gruppi di case sparse tra campi e praterie assai vaste, in vivo e piacevole contrasto con le soprastanti cime dolomitiche e con le attigue grandi foreste di conifere e faggi, tra le più belle del Trentino, che ricoprono le falde dei monti. Attiguo al paese e non lungi dalla strada statale è situato il lago di Andalo, bacino periodico di origine carsica che pure riveste interesse panoramico;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Andalo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Andalo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 aprile 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale della seduta del 6 maggio 1968

L'anno 1968 millenovecentosessantotto, addì 6 sei del mese di maggio in Trento presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio.

(*Omissis*).

Ad ore 17,20 il presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i membri e componenti convocati, dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare il prestabilito

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Zona panoramica di Andalo, in territorio del comune di Andalo.

(*Omissis*).

Si propone il vincolo dell'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

Esprimono voto palese favorevole tutti i membri effettivi della commissione, mentre il sindaco esprime voto contrario.

(*Omissis*).

(3798)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Pollica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 marzo 1966 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, tre zone nel comune di Pollica;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pollica (Salerno);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sig. Manlio Fontana, geom. Pietro Carracino, sig. Giuseppe Pisani, sig. Francesco Mario Rodano, sig. Giovanni Volpe, sig. Amedeo Scarano, sig. Enrico Notaro, signor Giuseppe Laudano e del sindaco del comune di Pollica;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciute che le zone predette hanno notevole interesse pubblico per le seguenti motivazioni:

1ª *zona*: la costa dal confine con S. Mauro Cilento fino a Pioppi è un continuo susseguirsi di quadri naturali panoramici di incomparabile bellezza godibili da molteplici punti di vista o belvedere accessibili al pubblico, rappresentati dalle strade che si svolgono nella località; tali quadri sono visibili sia verso mare, dalla strada statale n. 267, che verso monte;

2ª *zona*: i centri abitati di Pollica, Cannicchio, Galdo e Celso, con le loro più prossime propaggini collinari, sono caratterizzati dalla presenza di complessi architettonici di valore ambientale, estetico e tradizionale spontaneamente e armonicamente fusi nell'ambiente e nella ubertosa vegetazione tipica del Cilento;

3ª *zona*: la strada di accesso da Pioppi a Pollica presenta innumerevoli scorci panoramici sulla costa cilentina, fino alla antica Velia e a capo Palinuro. Dalla stessa strada, circondata da tipica vegetazione mediterranea, sono visibili gli abitati di Pollica e Celso, di notevole interesse ambientale;

Decreta:

Le zone, come sotto specificate, site nel territorio del comune di Pollica hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono comprese nelle seguenti delimitazioni:

1ª *zona*: propaggini collinari più prossime alla strada statale n. 267 e comprese nei seguenti perimetri: mare Tirreno, confine comunale di S. Mauro Cilento, mulattiera che dal monte Tuzzale conduce alla strada comunale Acciaroli-Pollica, dalla intersezione stradale, segue la quota 150, fino a « Casa Capalia » lungo la mulattiera per il « Tempone » e verso sud fino a ricollegarsi alla quota 150, e per la stessa si perviene alla mulattiera che raccorda la comunale Pollica-Pioppi con la strada statale n. 267; inoltre, attraverso la mulattiera adiacente al torrente Mortelle fino alla centrale idroelettrica, e poi al confine comunale attraverso il sentiero che costeggia la collina « Perazzi »;

2ª *zona*: centri abitati di Pollica, Cannicchio, Galdo e Celso e loro più prossime propaggini collinari, secondo

i seguenti confini: torrentello a nord dell'abitato di Galdo che, partendo dalla strada comunale Galdo-S. Mauro Cilento, giunge alla quota 425; indi, lungo la stessa strada si perviene al torrentello, che si versa nel vallone Iandoli, fino alla quota 250, poi lungo la medesima strada al torrente che conduce a quota 300, si giunge alla comunale Pollica-Pioppi, quindi lungo la mulattiera si perviene all'abitato di Celso e per la comunale alla frazione Galdo. Dalla superficie iscritta nel suindicato perimetro viene esclusa la zona a monte della quota 450.

3ª *zona*: fascia di 50 metri a destra e sinistra della strada di accesso al paese (strada Pioppi-Pollica).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Pollica provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 aprile 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale n. 24 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno tre marzo, alle ore dieci, nella sede della provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) POLLICA - Imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

La commissione delibera di proporre l'imposizione dei vincoli d'insieme ai sensi dell'art. 1 (numeri 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle seguenti località del comune di Pollica:

1) propaggini collinari più prossime alla strada statale n. 267 e comprese nei seguenti perimetri: mare Tirreno, confine comunale di S. Mauro Cilento, mulattiera che dal monte Tuzzale conduce alla strada comunale Acciaroli-Pollica, dalla intersezione stradale, segue la quota 150, fino a « Casa Capalia » lungo la mulattiera per il « Tempone » e verso sud fino a ricollegarsi alla quota 150, e per la stessa si perviene alla mulattiera che raccorda la comunale Pollica-Pioppi con la strada statale n. 267; inoltre, attraverso la mulattiera adiacente al torrente Mortelle fino alla centrale idroelettrica, e poi al confine comunale attraverso il sentiero che costeggia la collina « Porazzi »;

2) centri abitati di Pollica, Cannicchio, Galdo e Celso e loro più prossime propaggini collinari, secondo i seguenti confini: torrentello a nord dell'abitato di Galdo che, partendo dalla strada comunale Galdo-S. Mauro Cilento, giunge alla quota 425; indi, lungo la stessa strada si perviene al torrentello, che si versa nel vallone Iandoli, fino alla quota 250, poi lungo la medesima strada al torrente che conduce a quota 300, si giunge alla comunale Pollica-Pioppi, quindi lungo la mulattiera si perviene all'abitato di Celso e per la comunale alla frazione Galdo. Dalla superficie iscritta nel suindicato perimetro viene esclusa la zona a monte della quota 450;

3) fascia di 50 metri a destra e sinistra della strada di accesso al paese (strada Pioppi-Pollica).

(*Omissis*).

(3797)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1969.

Ricostituzione del comitato di vigilanza per la gestione di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, presso l'INPS.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2 e 11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernenti la istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di un comitato di vigilanza per la *gestione speciale di previdenza integrativa* dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto il proprio decreto 16 dicembre 1964, relativo alla costituzione del comitato di vigilanza predetto;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricostituzione del comitato di vigilanza in questione a seguito della scadenza del quadriennio di durata in carica;

Visti i dati e le notizie fornite dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale e quelli acquisiti dall'amministrazione;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è ricostituito come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Membri:

Biagioli p. i. Francesco, Collina Ivio e Sebastiani Virgilio, in rappresentanza dei lavoratori della categoria;

Gavello rag. Ettore e Pucci avv. Luigi, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Forgnone dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nuzzaci dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Marra ing. Massimo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(3983)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1969.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale, di un comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna;

Vista la nota del 7 marzo 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna comunica che la popolazione del comune di Sassuolo ha superato i 30.000 abitanti;

Vista la pubblicazione annuale dell'Istituto centrale di statistica (volume XIII 1967) relativa al movimento naturale e migratorio della popolazione verificatosi nell'anno 1967;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna il sindaco del comune di Sassuolo;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Umberto Baschieri, sindaco del comune di Sassuolo, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1969

Il Ministro: PRETI

(4033)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1969.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, che si è verificato in tutto il territorio della Repubblica dal 19 al 28 aprile 1969 per effetto della astensione dal lavoro degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante il periodo dal 19 al 28 aprile 1969 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1969

Il Ministro: GAVA

(4044)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1969.

Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1969, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi, per l'anno finanziario 1969, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 12 aprile 1969, recante modificazioni alle norme per l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore di cui al predetto decreto ministeriale 28 febbraio 1969;

Decreta:

E' disposta nel mese di maggio 1969 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi fino ai seguenti limiti massimi in valore nominale:

a) buoni da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32 lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, L. 225.000.000.000;

b) buoni per investimenti liberi, L. 200.000.000.000.

Per i buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi da emettere nel mese di maggio 1969 l'interesse annuo anticipato viene stabilito nella misura del 4,25 %.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 maggio 1969.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1969
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 376

(4074)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di lingua e letteratura francese presso la facoltà di magistero della Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra convenzionata di « Lingua e letteratura francese » alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3869)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3870)

Vacanza della cattedra di tisiologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di tisiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4034)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1969, registro n. 25, foglio n. 197, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 23 marzo 1965 dalla prof.ssa Ghidini Sartori Renata, in materia di negata retrodatazione della nomina in ruolo, ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1969, registro n. 26, foglio n. 21, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 9 agosto 1965 dal prof. De Venezia Raffaele ed altri, avverso l'art. 5 n. 3 dell'ordinanza ministeriale 25 febbraio 1965.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1969, registro n. 25, foglio n. 198, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 17 agosto 1965 dal prof. Rao Giuseppe, avverso la decisione ministeriale 15 febbraio 1965, reiettiva del ricorso gerarchico dallo stesso proposto in ordine al negato conferimento dell'incarico di presidenza nelle Scuole medie per ciechi di Palermo, durante l'anno scolastico 1964-65.

(3740)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - Campagna di commercializzazione 1968-69

Dal 24 febbraio 1969 al 2 marzo 1969 per colza e ravizzone U.C. 10,530; per girasole U.C. 9,740.

Dal 3 marzo 1969 al 9 marzo 1969 per colza e ravizzone U.C. 10,430, per girasole U.C. 9,950.

Dal 10 marzo 1969 al 16 marzo 1969 per colza e ravizzone U.C. 10,430; per girasole U.C. 9,950.

Dal 17 marzo 1969 al 23 marzo 1969 per colza e ravizzone U.C. 10,805; per girasole U.C. 10,350.

Dal 24 marzo 1969 al 30 marzo 1969 per colza e ravizzone U.C. 11,180; per girasole U.C. 10,541.

N.B. — U.C. = Unità di conto - 1 unità di conto = L. 625.

(3678)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Autotrasporti La Libertà di S. Martino », con sede in Pavia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 aprile 1969, il dott. Bernardo Marsilio è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Autotrasporti La Libertà di S. Martino », con sede in Pavia, costituita per rogito Dell'Acqua in data 6 settembre 1945, rep. 12345, in sostituzione del sig. Alberto Denini, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(3742)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Edile di Sezzadio - C.E.S. », con sede in Sezzadio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 aprile 1969, il dott. Rolando Del Nevo è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Edile di Sezzadio - C.E.S. », con sede in Sezzadio (Alessandria), costituita per rogito Brezzi in data 11 marzo 1946, in sostituzione del signor Gotta Paolo, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(3743)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Aquila », con sede in Pavia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 aprile 1969, il dott. Bernardo Marsilio è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Aquila », con sede in Pavia, costituita per rogito Corbellini in data 26 ottobre 1945, rep. 1417, in sostituzione del sig. Montemartini Guido, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(3744)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 5 giugno 1967 dall'ing. Bochicchio Giuseppe, direttore di sezione nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il decreto ministeriale 19 aprile 1967, con il quale è stato dichiarato irricevibile un ricorso gerarchico dal medesimo proposto in data 19 ottobre 1966 per ottenere il riconoscimento del diritto al godimento di 105 giorni di congedo maturati.

(3741)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1969

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1969, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 marzo 1969			
	Incassi (in milioni di lire)			Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1968			12.918		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie — competenza	1.307.143				
— residui	313.967				
Totale		1.621.115			
Entrate extra-tributarie — competenza	77.654				
— residui	10.744				
Totale		88.398			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti — competenza	1.384.802			1.106.259	
— residui	324.711			136.378	
Totale			1.709.513		1.242.637
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti — competenza	69.556				
— residui	935				
Totale			70.491		
Accensione di prestiti — competenza	377.413				
— residui	1.420				
Totale			378.833		
Spese in conto capitale — competenza				269.458	
— residui				38.680	
Totale					308.138
Rimborso di prestiti — competenza				59	
— residui				1.856	
Totale					1.915
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante	1.619.416			1.473.951	
Conti correnti	5.344.159			5.617.052	
Incassi da regolare	1.159.764			1.114.362	
Altre gestioni	2.953.009			2.699.826	
Totale			11.076.348		10.905.191
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio	11.516			30.243	
Pagamenti da regolare	30.943			100.815	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	451.459			431.903	
Altri crediti	4.019.753			4.726.294	
Totale			4.513.671		5.289.255
Totale complessivo			17.761.774		17 747.136
Fondo di cassa al 31 marzo 1969			—		14.638
Totale a pareggio			17.761.774		17.761.774

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 marzo 1969 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		14.638	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	19.447		
Pagamenti da regolare	203.329		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	514.238		
Altri crediti	2.128.818		
Totale crediti		2.865.832	
In complesso			2.880.470
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.743.178		
Conti correnti	1.680.311		
Incassi da regolare	234.911		
Altre gestioni	803.210		
Totale debiti			6.461.610
Situazione del Tesoro (passività)			3.581.140

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 marzo 1969: 210.394 milioni.

L'ispettore generale: C. COMES

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(4087)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1968 al 28 luglio 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 242/68, n. 372/68, n. 529/68, n. 684/68 e n. 814/68, agli alimenti composti per animali (voce doganale ex 23.07) previsti all'art. 1, lettera d) del Regolamento CEE n. 120/67 (foraggi melassati o zuccherati) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 1° marzo 1968 al 31 marzo 1968.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):	
		ex B. altri (1), contenenti, isolatamente o assieme:	
		radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06-B),	
		cereali (prodotti del capitolo 10),	
		prodotti trasformati a base di cereali (voci n.ri 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I e 23.02-B-I),	
		prodotti lattiero-caseari delle voci n.ri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II:	
		- contenenti prodotti della voce ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali:	
		- - il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 10 % in peso:	
	205 251	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	0,293
	206 252	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	0,293
	207 253	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	0,293
		- - il cui tenore in amido è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % in peso:	
	214 259	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	0,914
	215 261	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	0,914
	216 262	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	0,914
		- - il cui tenore in amido è superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 % in peso:	
	222 268	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	2,762
	223 269	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	2,762
	224 271	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	2,762
		- - il cui tenore in amido è superiore al 50 % in peso:	
	229 275	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	3,289
	230 276	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	3,289
	234 279	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	3,289

(1) Ad eccezione dei foraggi ed altri alimenti contenenti, in peso, 10% o più dei prodotti dell'una o dell'altra delle posizioni 07.06 e 23.03 come tali o sottoforma di prodotti trasformati rilevanti da altre posizioni.

Periodo dal 1° aprile 1968 al 31 maggio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 1°/4/68 al 30/4/68	dal 1°/5/68 al 31/5/68
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):		
		ex B. altri (1), contenenti, isolatamente o assieme:		
		radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06-B),		
		cereali (prodotti del capitolo 10),		
		prodotti trasformati a base di cereali (voci n.ri 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I e 23.02-B-I),		
		prodotti lattiero-caseari delle voci n.ri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II:		
		- contenenti prodotti della voce ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali:		
		- - il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 10 % in peso:		
	205 251	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	0,309	0,325
	206 252	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	0,309	0,325
	207 253	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	0,309	0,325
		- - il cui tenore in amido è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % in peso:		
	214 259	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	0,966	1,015
	215 261	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	0,966	1,015
	216 262	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	0,966	1,015
		- - il cui tenore in amido è superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 % in peso:		
	222 268	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	2,920	3,069
	223 269	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	2,920	3,069
	224 271	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	2,920	3,069
		- - il cui tenore in amido è superiore al 50 % in peso:		
	229 275	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	3,476	3,654
	230 276	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	3,476	3,654
	234 279	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	3,476	3,654

(1) Ad eccezione dei foraggi ed altri alimenti contenenti prodotti delle posizioni 07.06 e 23.03, come tali, o sotto forma di prodotti trasformati.

Periodo dal 1° giugno 1968 al 30 giugno 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):	
		ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme:	
		radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06-B),	
		cereali (prodotti del capitolo 10),	
		prodotti trasformati a base di cereali (voci n.ri 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I e 23.02-B-I),	
		prodotti lattiero-caseari delle voci n.ri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II:	
		- contenenti prodotti della voce ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali:	
		- - il cui tenore in amido è superiore al 5% ed inferiore od uguale al 10% in peso:	
	205 251	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	0,328
	206 252	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	0,328
	207 253	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	0,328
		- - il cui tenore in amido è superiore al 10% e inferiore o uguale al 30% in peso:	
	214 259	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	0,656
	215 261	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	0,656
	216 262	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	0,656
		- - il cui tenore in amido è superiore al 30% e inferiore o uguale al 50% in peso:	
	222 268	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	2,541
	223 269	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	2,541
	224 271	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	2,541
		- - il cui tenore in amido è superiore al 50% in peso:	
	229 275	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	3,443
	230 276	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%	3,443
	234 279	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50%	3,443

Periodo dal 1° luglio 1968 al 28 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):	
		ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme:	
		radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06-B),	
		cereali (prodotti del capitolo 10),	
		prodotti trasformati a base di cereali (voci n.ri 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I e 23.02-B-I),	
		prodotti lattiero-caseari delle voci n.ri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II:	
		- contenenti prodotti della voce ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali:	
		- - il cui tenore in amido è superiore al 5 % ed inferiore od uguale al 10 % in peso e con tenore, in peso, di latte o di prodotti lattiero-caseari:	
	ex 04	- - - inferiore al 5 %	0,330
	ex 07	- - - uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	0,330
	ex 11	- - - uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	0,330
		- - il cui tenore in amido è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % in peso e con tenore, in peso, di latte o di prodotti lattiero-caseari:	
	24	- - - inferiore al 5 %	0,660
	27	- - - uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	0,660
	31	- - - uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	0,660
		- - il cui tenore in amido è superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 % in peso e con tenore, in peso, di latte o di prodotti lattiero-caseari:	
	44	- - - inferiore al 5 %	2,556
	47	- - - uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	2,556
	51	- - - uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	2,556
		- - il cui tenore in amido è superiore al 50 % in peso e con tenore, in peso, di latte o di prodotti lattiero-caseari:	
	61	- - - inferiore al 5 %	3,463
	64	- - - uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	3,463
	67	- - - uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	3,463

(11389)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/573 S. Dor. della Valle di data 18 luglio 1933, con il quale il cognome di Riccardo Marc, nato a S. Dorligo della Valle il 30 aprile 1925 ed ivi residente al n. 107, venne ridotto in forma italiana di « Marzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 4 marzo 1969, corredata della prescritta documentazione, con la quale il soprannominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Marc »;

Visti gli atti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/573 S. Dor. della Valle in data 18 luglio 1933, specificato in epigrafe è revocato. Di conseguenza il cognome, ridotto come sopra, di Riccardo Marzi, è restituito nella sua forma originaria di « Marc ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Lazar Maria in Marzi, nata a Villa Decani (Pola) il 4 luglio 1923, moglie.

Il sindaco del comune di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 aprile 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(3978)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove scritte del concorso a novanta posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva.

Le prove scritte del concorso a novanta posti di applicato aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 5281 del 7 dicembre 1968, avranno inizio in Roma, presso il palazzo dei Congressi all'EUR, il giorno 30 maggio 1969, ore otto, con lo svolgimento di un tema su nozioni di cultura generale.

(4041)

Data di inizio delle prove scritte del concorso a cinquanta posti di terzo cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria.

Le prove scritte del concorso a cinquanta posti di terzo cancelliere in prova, indetto con decreto ministeriale 5283 del 7 dicembre 1968, avranno inizio in Roma, presso il palazzo dei Congressi all'EUR, il giorno 26 maggio 1969, ore otto, con il tema su « Elementi di diritto amministrativo ».

(4042)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a trecento posti di allievo guardia forestale

Nel supplemento al Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato, in data 28 febbraio 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1968, registro n. 15 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 68, che approva la graduatoria generale di merito per trecento posti di allievo guardia forestale.

(3752)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 795 del 20 marzo 1968, con il quale veniva bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1967;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Considerato che è stata classificata idonea una sola concorrente e che, pertanto, deve essere dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Lamporecchio;

Visto l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Art. 1.

L'ostetrica Pieruccini Rosita è risultata idonea al concorso indicato in premessa ed ha riportato la votazione di punti 55,68 su 120.

Art. 2.

L'ostetrica Pieruccini Rosita è dichiarata vincitrice al posto di ostetrica condotta del comune di Lamporecchio.

Il presente decreto sarà inscritto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e del comune interessato.

Pistoia, addì 12 aprile 1969

Il medico provinciale: BOCCI

(3602)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.